

ART. 18
Sezioni Merceologiche

Le imprese associate sono raggruppate in Sezioni Merceologiche in base alla attività svolta.

Esse rappresentano i principali settori produttivi del territorio di competenza dell'Associazione e raccolgono le imprese secondo categorie produttive omogenee che rivestono una adeguata importanza in relazione sia al numero di imprese inquadrare che alla proporzione di voti attribuiti.

Le Sezioni rappresentano il fondamentale canale di partecipazione delle imprese alla vita dell'Associazione.

Le esigenze e gli interessi settoriali sono subordinati alla unitarietà dell'Associazione la cui volontà è espressa dagli Organi generali.

Le imprese esercenti attività per le quali non sia presente una specifica Sezione Merceologica sono riunite in apposita Sezione. Nelle Sezioni più ampie ed articolate possono essere costituiti Gruppi Merceologici.

La costituzione, lo scioglimento o l'accorpamento delle Sezioni e dei Gruppi Merceologici sono deliberati dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza.

Ogni due anni, in anni diversi da quelli dell'elezione del Presidente, ogni Sezione elegge un Presidente ed, eventualmente, un Consiglio Direttivo. In tale sede vengono eletti anche i membri aggiuntivi spettanti alla Sezione in Consiglio Generale, determinati in base alla proporzione tra i voti delle imprese raggruppate nella Sezione e i voti complessivi di tutte le imprese associate. La ricognizione dei seggi spettanti alle Sezioni è effettuata dal Collegio Elettorale dei Probiviri in occasione della convocazione delle elezioni.

Nel caso in cui il Comitato Piccola Industria non sia sostituito da un Rappresentante per la Piccola Industria ai sensi dell'ultimo comma dell'art.19, le Sezioni provvedono ad eleggere in tale occasione anche il rappresentante che andrà a comporre il Comitato Piccola Industria.

I Presidenti e i membri aggiuntivi delle Sezioni durano in carica due anni, possono essere rieletti per un massimo di sei-bienni consecutivi.

L'ampiezza del Consiglio Direttivo di Sezione è proporzionata alla consistenza della Sezione stessa e superiore ai componenti del Consiglio Generale che essa ha titolo di eleggere.

La lista dei candidati per il Consiglio Generale deve avere indicativamente un numero di candidati superiore agli eligendi e, in ogni caso, non inferiore; viene composta sulla base di autocandidature in relazione al confronto interno alla Sezione. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere il raggiungimento di tale obiettivo. Detta lista deve tenere debito conto dell'articolazione merceologica interna alla Sezione e, per quanto possibile, anche dei territori di provenienza dei candidati.

Risulta eletto Presidente di Sezione il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Sempre in ordine di voti raccolti risultano eletti i membri aggiuntivi eletti in Consiglio Generale e gli altri Consiglieri di Sezione. In caso di parità di voti raccolti prevale la maggiore anzianità di iscrizione associativa.

Se un Gruppo Merceologico formalmente definito risultasse, a seguito delle elezioni, privo di rappresentanza in Consiglio di Sezione, quest'ultimo sarà integrato con il primo dei non eletti appartenente al Gruppo stesso.

Successivamente alle elezioni e nei casi opportuni, le Sezioni provvedono a collegare i loro programmi e la loro attività con il profilo territoriale dell'Associazione anche con la individuazione di specifici Referenti Territoriali che si coordinano con le Consulte territoriali di cui all'art. 17.

Le elezioni per il rinnovo dei Presidenti, dei membri aggiunti nel Consiglio Generale, oltre che dei Consigli di Sezione si tengono in una unica soluzione per tutte le Sezioni. Esse devono essere organizzate in modo tale da consentire la massima partecipazione dei Soci sia con la previsione di un intervallo temporale non ristretto per l'esercizio del diritto di voto, sia cercando di garantire la maggiore prossimità dei seggi in relazione all'articolazione territoriale dell'Associazione.

I sette Probiviri costituiti in Collegio elettorale sovrintendono a tutto il processo di rinnovo delle cariche delle Sezioni secondo quanto stabilito dall'art. 16 del presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Essi, in collegamento con il Consiglio di Presidenza, convocano le elezioni, accertano i seggi spettanti in Consiglio Generale ad ogni Sezione, sollecitano e ricevono le candidature dalle Sezioni, controllano e ufficializzano le liste dei candidati, seguono la regolarità delle elezioni, proclamano gli eletti.

Le norme di convocazione, costituzione deliberazione, votazione e verbalizzazione delle riunioni delle Sezioni, nonché di rinnovo delle cariche delle stesse e del Consiglio Generale, sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. Non sono ammessi regolamenti specifici per le Sezioni, salvo che in relazione ad accordi nazionali vincolanti sottoscritti in seno al Sistema Confindustriale.